

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 262 DEL 17/02/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E IL COMUNE DI VICENZA PER L'UTILIZZO DELLE CELLE MORTUARIE DELL'OSPEDALE S. BORTOLO DI VICENZA AI FINI DELLA SOSTA SALME E PER L'ASSOLVIMENTO DI FUNZIONI OBITORIALI. DURATA DALL'1/01/2023 AL 31/12/2024.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 262/23

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria", i Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

L'art. 13 del medesimo regolamento prevede che i Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento di funzioni obitoriali tra cui:

- a) il mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziarie per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

Inoltre l'art. 14 prevede che i depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Con Legge Regionale n. 18 del 4/03/2010, la Regione del Veneto ha approvato le norme in materia funeraria e, ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per i Comuni di adottare il Regolamento di polizia mortuaria e ha previsto, all'art. 15 comma 4 che: "Il Comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi".

Tanto premesso, in data 31/12/2022 è scaduta la convenzione tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 e il Comune di Vicenza, con sede a Vicenza, c.so Palladio 98, P.IVA 00516890241, ai fini della sosta salme e per l'assolvimento di funzioni obitoriali e pertanto il Comune di Vicenza, con nota prot. 11161 del 31/01/2023, ne ha richiesto il rinnovo comunicando che i cimiteri cittadini, a tutt'oggi, non dispongono di spazi idonei per la sosta delle salme in attesa della sepoltura e per il periodo di osservazione prescritto dalla legge.

Sulla proposta di rinnovo sono intervenuti, per le vie brevi, i pareri favorevoli del Direttore dell'UOC Servizio di Medicina Legale e del Direttore della Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza.

A fronte della collaborazione fornita dall'ULSS n. 8 Berica, il Comune di Vicenza si impegna a versare le tariffe previste dal tariffario aziendale di medicina necroscopica e di cui alla deliberazione n. 908 del 12/06/2019.

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare il rinnovo biennale della convenzione in argomento tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e il Comune di Vicenza, per il periodo decorrente dal 01/01/2023 al 31/12/2024, così come precisato nella convenzione allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale".

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo biennale della convenzione tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e il Comune di Vicenza, per l'utilizzo delle celle mortuarie dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza ai fini della sosta salme e per l'assolvimento delle funzioni obitoriali, per il periodo decorrente dal 01/01/2023 al 31/12/2024, nei termini ed alle condizioni precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare l'U.O.C. Contabilità e Bilancio e l'U.O.C. Servizio di Medicina Legale per gli adempimenti necessari a garantire l'applicazione e l'esecuzione della convenzione di cui al punto 1, ciascuno per gli ambiti di propria competenza;
3. di dare atto che le somme da introitare, che sulla base del dato storico si stimano pari a complessivi € 58.280,00 troveranno riferimento nel bilancio sanitario degli anni 2023-2024 nel conto di ricavo 51.07.160 secondo la seguente declinazione:
 - Anno 2023 € 29.140,00
 - Anno 2024 € 29.140,00
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

		CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE
		CELLE MORTUARIE DELL'OSPEDALE DI VICENZA AI FINI DELLA
		SOSTA SALME E PER L'ASSOLVIMENTO DI FUNZIONI OBITORIALI
		TRA
		l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",
		con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi n. 37 - codice fiscale e partita
		IVA n.02441500242 – rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria
		Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.
		BNVMGS57E59G288F);
		E
		Il Comune di Vicenza (di seguito denominato COMUNE) con sede e domicilio
		Fiscale in Vicenza – Corso Andrea Palladio n. 98/A – Palazzo Trissino – codice
		Fiscale 00516890241 – nella persona del dott. Matteo Maroni (nato a Schio (VI) il
		23/12/1972 Cod. Fisc. MRNMTT72T23I531K), Direttore del Servizio "Anagrafe,
		Stato Civile, Elettorale", domiciliato per la carica presso la sede del Comune di
		Vicenza ed in rappresentanza del Comune di Vicenza
		PREMESSO CHE:
		- Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 "Approvazione del
		Regolamento di polizia mortuaria", i Comuni devono disporre di un locale per
		ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
		a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il
		prescritto periodo di osservazione;
		b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo
		pubblico;
		c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

	- Ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento, i Comuni devono disporre di un	
	obitorio per l'assolvimento di funzioni obitoriali tra cui:	
	a) il mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di	
	persone decedute senza assistenza medica;	
	b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità	
	giudiziarie per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali,	
	riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;	
	c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico	
	conservativo di cadaveri portatori di radioattività;	
	Ai sensi dell'art. 14, i depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti	
	dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari	
	ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti	
	igienici;	
	- Con Legge Regionale n. 18 del 4/03/2010, la Regione del Veneto ha approvato le	
	norme in materia funeraria e, ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per i Comuni di	
	adottare il Regolamento di polizia mortuaria e ha previsto, all'art. 15 comma 4 che:	
	“Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente	
	nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa	
	convenzione con gli stessi”;	
	- in data 31/12/2022 è scaduta la convezione tra l'U.L.SS. n. 8 e il Comune di	
	Vicenza ai fini della sosta salme e il Comune di Vicenza, con nota prot. 11161 del	
	31/01/2023 ne ha richiesto il rinnovo comunicando che i cimiteri cittadini, a	
	tutt'oggi, non dispongono di spazi idonei per la sosta delle salme in attesa della	
	sepoltura e per il periodo di osservazione prescritto dalla legge;	
	- sulla richiesta di rinnovo sono stati acquisiti e sono agli atti i pareri favorevoli del	

Direttore Medico Distretto Est e del Direttore del Servizio Medicina Legale di
Vicenza.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto

L'U.L.S.S. n. 8 si impegna ad accogliere nelle proprie celle mortuarie, per il
prescritto periodo di osservazione ai sensi di legge e per il tempo necessario alla
esecuzione delle cerimonie funebri, le salme di persone decedute nel territorio
comunale, con oneri a carico del Comune e a condizione:

- 1) che vi sia l'ordine dell'autorità giudiziaria;
- 2) che siano relative a salme di persone decedute in pubblica via o in luogo
pubblico;
- 3) che siano relative a salme rinvenute in putrefazione;
- 4) che siano relative a salme di persone ignote o prive di riferimenti parentali;
- 5) che siano relative a salme di persone decedute in abitazioni inadatte
all'esecuzione dell'osservazione, certificate dal SUEM o dal Medico Necroscopo
territoriale.

Sono a carico del Comune, in base al tariffario U.L.S.S. n. 8 che si allega alla
presente (All. 1), tutti i servizi eseguiti dall'U.L.S.S. n. 8 di cui sopra e tutti i servizi
espletati per salme di soggetti indigenti.

L'U.L.S.S. n. 8, tramite il proprio servizio di sosta nelle celle mortuarie, si impegna
altresì ad eseguire l'attività di ricomposizione per le salme il cui funerale sia a carico
del Comune, nonché a mettere a disposizione locali e presidi sanitari e garantire
facilitazioni logistiche per i riti funebri non cattolici e le camere ardenti per i riti
richiesti, sia se aperti al pubblico sia se privati.

	L'U.L.SS. n. 8, infine, garantisce la massima collaborazione sia a favore del	
	Comune che di eventuali soggetti di cui lo stesso si avvale ai fini del regolare	
	svolgimento del servizio.	
	ARTICOLO 2 - Tariffe	
	L'U.L.SS. n. 8 si impegna a garantire i servizi in argomento secondo le seguenti	
	tariffe:	
	- vestizione salma al costo di € 80,00 (f.c. I.V.A)	
	- puntura antiputrefattiva al costo di € 52,00 (f.c. I.V.A)	
	- certificato di cremazione al costo di € 15,00 (f.c. I.V.A)	
	- sosta salma al costo di € 55,00 (esente I.V.A) al giorno per un massimo di 7 giorni	
	secondo il vigente tariffario aziendale.	
	Nei casi di salme con esequie a carico del Comune che dovessero stazionare oltre 30	
	giorni presso le celle mortuarie per motivi diversi da un'ordinanza di custodia	
	giudiziaria, si precisano le seguenti tariffe giornaliere:	
	- € 55,00 dal 1° al 7° giorno di sosta esente IVA;	
	- € 00,00 dal 8° al 30° giorno di sosta;	
	- € 55,00 dal 31° giorno a seguire esente IVA.	
	Il numero delle salme inoltrate alla camera mortuaria dell'U.L.SS. n. 8 è desunto dai	
	vari documenti che accompagnano le salme (certificati SUEM, medico di base,	
	necroscopo, forze dell'ordine, magistratura ecc.).	
	ARTICOLO 3 – Modalità di esecuzione	
	Il Comune s'impegna ad utilizzare le celle mortuarie dell'Ospedale esclusivamente	
	per l'effettuazione del servizio di cui al precedente articolo 1.	
	Qualora il Comune richieda il ricovero per salme in transito a feretro chiuso,	
	l'U.L.SS. n. 8 si impegna ad effettuare il servizio di cui all'art. 1 senza oneri a carico	

del Comune, nei limiti dello spazio disponibile negli obitori dell'Ospedale.

Per salma in transito a feretro chiuso si intende la salma su cui sono già state espletate le operazioni mortuarie disposte per legge e che per ragioni di orari di apertura del cimitero non può essere conferita alla camera mortuaria dello stesso.

La sosta massima consentita è di una notte. Oltre la prima notte, a chi fa richiesta di ulteriori giorni di sosta, verrà applicata senza limitazioni la tariffa prevista per la sosta salme.

ARTICOLO 4 - Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 8, sulla base dei dati ricevuti dal Servizio Medicina Legale emette fattura elettronica.

Il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune entro la scadenza, non inferiore a 30 giorni, e con le modalità indicate sulla fattura stessa nel conto della Tesoreria Unica Presso la Banca D'Italia.

ARTICOLO 5 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi alle salme è il Comune.

Il Comune nomina l'U.L.SS. n. 8 Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali del Comune e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L'U.L.SS. n. 8, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e dall'art. 16 del Regolamento 2016/769 UE in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 6 - Durata

La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dall'01/01/2023 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

ARTICOLO 7 – Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle parti.

ARTICOLO 8 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione della presente convenzione è il Foro di Vicenza.

ARTICOLO 9 - Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC anche in caso di evoluzione del flusso epidemiologico da virus Covid 19 tale da rendere indisponibili le celle mortuarie dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza o il personale dedicato alle funzioni obitoriali.

ARTICOLO 10 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Comune, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

ARTICOLO 11 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, lì _____

Per il Comune di Vicenza

Per

IL DIRETTORE del Servizio Anagrafe,

l'U.L.SS. n. 8 "Berica"

Stato Civile, Elettorale

IL DIRETTORE GENERALE

(Matteo Maroni)

(Maria Giuseppina Bonavina)

F.to digitalmente ai sensi e per gli effetti F.to digitalmente ai sensi e per gli effetti

del D. Lgs. 82/2005

del D. Lgs. 82/2005